



## **SOMMARIO**



**PATRIMONIALIZZAZIONE IMPRESE: MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER OTTENERE IL CREDITO DI IMPOSTA. IL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.**



**SACE: PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO 2021 L'OPERATIVITA' DI "GARANZIA ITALIA", LA MISURA STRAORDINARIA PREVISTA PER FORNIRE LIQUIDITA' E DARE CONTINUITA' ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE. INTERVENTO ESTESO ANCHE ALLE MIDCAP.**



**ORDINANZA 30 MARZO 2021 DEL MINISTRO DELLA SALUTE: NUOVI VINCOLI PER CHI INTENDE RECARSÌ ALL'ESTERO DAL 31 MARZO AL 6 APRILE. ATTENZIONE AI RIMPATRI, COSA CAMBIA PER TAMPONI E QUARANTENA. PASQUA IN ZONA ROSSA IN ITALIA**





## PATRIMONIALIZZAZIONE IMPRESE: MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER OTTENERE IL CREDITO DI IMPOSTA. IL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

### Il punto



La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato i termini precedentemente previsti dall'Art. 26 del c.d. "Decreto Rilancio" (D.L.34/2020), che ha introdotto benefici **a favore delle medie imprese che deliberano aumenti di capitale**. Infatti, prima dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, l'incentivo spettava solo a chi avesse effettuato le patrimonializzazioni entro il 31.12.2020; ora, **questa facoltà è estesa sino al prossimo 30 giugno 2021**.

Ricordiamo che il provvedimento, **prevede che contribuenti e imprese** che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 26 del DL 34/2020 (\*) **possono accedere alle seguenti misure:**

- **i contribuenti che investono nel capitale possono beneficiare di un credito di imposta pari al 20% dell'importo versato** (l'investimento massimo considerato è pari a 2 milioni di euro);
- **la società che ha deliberato l'aumento di capitale beneficia di un credito di imposta**, pari al 50% della perdita 2020 che eccede il 10% del patrimonio netto (al lordo della perdita), entro la misura massima del 30% dell'aumento di capitale deliberato; questa ultima percentuale è elevata al 50% (novità della Legge di Bilancio 2021) per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021;
- **la società può emettere**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2412 cc, **obbligazioni e strumenti finanziari con durata di sei anni per importo commisurato all'importo dell'aumento di capitale ("Fondo Patrimonio PMI")**.



Con la Legge di Bilancio 2021 viene inoltre stabilito che il **credito di imposta riservato alle società è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed entro il 30 novembre 2021**.

(\*) L'art. 26 del D.L. 34/2020 prevede che degli incentivi al rafforzamento patrimoniale siano beneficiarie imprese di medie dimensioni (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., S.r.l.s., società cooperative) **con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro** e che abbiano subito una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto al medesimo periodo del 2019. Restano espressamente **escluse** dalle agevolazioni le **"holding finanziarie"** e, stando alle disposizioni attuative del DM 10.8.2020, anche le **"holding industriali"**.

**Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate**

**Come richiedere i crediti d’imposta**

**Cos’è il credito d’imposta per conferimenti in società**

**Cos’è il credito d’imposta per aumenti di capitale**

Con provvedimento dell’11 marzo 2021, (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provv-11-marzo-2021>) l’Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli di istanza per avvalersi dei crediti d’imposta per gli investimenti nel patrimonio delle imprese.

**Gli investitori che hanno effettuato conferimenti in società** potranno richiedere il credito d’imposta del 20% inviando telematicamente l’apposito modello **a partire dal 12 aprile fino al 3 maggio**.

**Per il credito d’imposta per gli aumenti di capitale, che varia del 30% al 50%**, l’istanza può essere inviata a partire dal **1° giugno e fino a 2 novembre 2021**.

**Le richieste vanno inviate telematicamente**, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell’Agenzia “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”. I crediti saranno riconosciuti, previa correttezza formale dei dati, secondo l’ordine di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021. Si riassume nella seguente tabella il calendario degli invii:

Tipologia di istanza	Finestra temporale di invio
“Istanza investitori” (Credito d’imposta per conferimenti in società)	dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021
“Istanza società” (Credito d’imposta per aumenti di capitale)	dal 1° giugno 2021 al 2 novembre 2021

**L’articolo 26 comma 4 del DI n. 34/2020 riconosce ai soggetti investitori un credito d’imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati, in una o più società**, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020 e con integrale versamento entro il 31 dicembre 2020. Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d’imposta non può eccedere l’importo di 2 milioni di euro. Il credito potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 e in quelle successive, fino a conclusione dell’utilizzo, e anche in compensazione esterna tramite F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al 2020.

**Per le società conferitarie, il decreto riconosce un credito d’imposta per gli aumenti del proprio capitale**. In particolare, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, è riconosciuto **un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse**, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento entro il 30 giugno 2021. La percentuale diventa del 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. **Questa tipologia di credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione esterna tramite F24** a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.



SACE: PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO 2021 L'OPERATIVITA' DI "GARANZIA ITALIA", LA MISURA STRAORDINARIA PREVISTA PER FORNIRE LIQUIDITA' E DARE CONTINUITA' ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE. INTERVENTO ESTESO ANCHE ALLE MIDCAP.

**Il punto**



Nel 2020 è stato ampliato il mandato affidato a SACE, la Export Credit Agency del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nell'assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti e nelle garanzie finanziarie, assegnandole un **nuovo ruolo a sostegno dell'emergenza Covid-19**.

**Garanzia Italia**, lo strumento previsto dal "Decreto Liquidità", che ha reso disponibili **200 miliardi di euro di garanzie di Stato** per sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19 **è stato prorogato al 30 giugno 2021** ed è stato **ampliato il raggio d'azione anche a favore delle Mid Cap** (imprese diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499).

**Garanzie di Stato sui finanziamenti**

I finanziamenti con garanzia di Stato concessi dai soggetti finanziatori alle imprese potranno dunque essere richiesti fino al 30 giugno 2021 e **saranno disponibili per qualsiasi tipologia di impresa indipendentemente dalla dimensione**, dal settore di attività e dalla forma giuridica, con i seguenti requisiti:

- **sede in Italia;**
- **imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019**, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a seguito dell'epidemia di Covid-19;
- **imprese che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia** fino a completa capienza (o che presentino un plafond residuo presso il Fondo insufficiente per la definizione e l'ottenimento di un nuovo finanziamento dal sistema bancario, in quanto ad esempio troppo piccolo per poter strutturare un'operazione), limitatamente alle PMI;
- **imprese che hanno già esaurito il "plafond" delle garanzie rilasciate da ISMEA**, ove ne abbiano accesso.

**A partire dal 1° marzo 2021** SACE è autorizzata anche a rilasciare **garanzie a favore di Midcap**.



**Tali garanzie sono rilasciate sul 90% del valore del finanziamento** per un importo garantito non superiore a 5 milioni di euro in favore di Mid Cap, alle stesse condizioni previste in precedenza dal Fondo Centrale di Garanzia. Inoltre, nel caso in cui il finanziamento sia destinato al **rimborso di un'operazione di rinegoziazione del debito**, la **percentuale di copertura è fissata all'80%**.

**Le garanzie vengono rilasciate sui finanziamenti erogati dai soggetti finanziatori** per reperire la liquidità necessaria per fronteggiare l'emergenza Coronavirus assicurando così continuità alle attività economiche.

**E' prevista la possibilità per SACE di concedere garanzie anche in favore di banche e società di factoring per cessioni di crediti** con garanzia di solvenza prestata dal cedente. Infatti, al fine di ampliare ulteriormente le possibilità di intervento, l'operatività è stata estesa anche alle operazioni di **leasing, factoring, confirming e anticipi contratto**.

Inoltre, SACE è stata autorizzata a rilasciare **garanzie per prestiti obbligazionari** emessi dalle imprese colpite dall'epidemia Covid-19.

**Il finanziamento verrà erogato dalle banche**, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, società di factoring, società di leasing e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, **garantito da SACE e contro-garantito dallo Stato**.



**La durata dei finanziamenti non potrà essere superiore a 6 anni e non potrà quindi estendersi oltre il 30 giugno 2027, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi.**

Il costo complessivo per il richiedente sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine - definito da ciascun soggetto finanziatore, e dal costo della garanzia. Tale costo dovrà essere inferiore al costo richiesto per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia.

**Gli step previsti per richiedere la garanzia**

✓ **STEP 1**

L'impresa richiede al soggetto finanziatore di sua fiducia un finanziamento o una linea di credito con garanzia dello Stato.

✓ **STEP 2**

Il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di SACE.

✓ **STEP 3**

SACE processa la richiesta e, riscontrato l'esito positivo del processo di delibera, le assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, controgarantita dallo Stato.

✓ **STEP 4**

Il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto o concede la linea di credito con la garanzia di SACE controgarantita dallo Stato.

Le imprese potranno così ottenere liquidità in tempi solitamente brevi, garantendo continuità alla loro operatività.

**Garanzie per prestiti obbligazionari**

Inoltre, **SACE è stata autorizzata a rilasciare**, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito, **garanzie per prestiti obbligazionari** emessi dalle imprese aventi sede in Italia colpite dall'epidemia Covid-19.

I finanziamenti o le emissioni obbligazionarie avranno come limite di importo il valore più alto tra:

- **il 25% del fatturato di Gruppo in Italia del 2019** come risultante dal Bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- **oppure il doppio del costo annuale del personale di Gruppo in Italia per il 2019** ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il Bilancio (*nel caso l'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, in questo calcolo si prendono a riferimento i costi del personale attesi per i primi due anni di attività*).



**SACE si impegnerà a gestire online le domande accolte dai soggetti finanziatori e ad emettere la garanzia controgarantita dallo Stato.**

Per scaricare la lista aggiornata degli Istituti accreditati sul Portale Garanzia Italia [cliccare qui>>](#)

Il Decreto liquidità prevede inoltre l'intervento diretto del **Fondo Centrale di Garanzia** con garanzia pubblica del 100% per i finanziamenti fino a 30mila euro. Tra i 30mila euro e i 5,5 milioni di euro la garanzia scende al 90% (le imprese che richiedono un finanziamento compreso tra 30mila e 800mila euro e hanno un fatturato fino a 3,2 milioni di euro, possono richiedere l'estensione della garanzia al 100% con l'intervento di Confidi).



**ORDINANZA 30 MARZO 2021 DEL MINISTRO DELLA SALUTE: NUOVI VINCOLI PER CHI INTENDE RECARSIS ALL'ESTERO DAL 31 MARZO AL 6 APRILE. ATTENZIONE AI RIMPATRI, COSA CAMBIA PER TAMPONI E QUARANTENA. PASQUA IN ZONA ROSSA IN ITALIA.**

**Il punto**



E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'ordinanza 30.03.2021 del Ministro della Salute Roberto Speranza che introduce nuovi vincoli per chi intende recarsi all'estero. L'ordinanza è pertanto in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, vale a dire **dal 31 Marzo 2021 e fino al 6 Aprile 2021**.

Attualmente gli spostamenti da/per l'estero sono regolati dal **DPCM 2 Marzo 2021, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021**, che continua a basarsi su liste di Paesi per i quali sono previste differenti misure, a seconda dell'andamento epidemiologico. Questi elenchi sono contenuti nell'Allegato 20 del DPCM 02.03.2021 e possono essere modificati con apposita ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Esteri.

Alla luce del fatto che **dal 3 al 5 Aprile gli spostamenti in Italia saranno dunque vietati da regione a regione e da comune a comune**, aveva destato polemiche il fatto che fossero invece concessi viaggi di piacere all'estero. Per quanto il turismo sia consentito, considerato l'aggravarsi della situazione epidemiologica non solo in Italia, ma anche in Europa, **la Farnesina raccomanda a tutti gli italiani di evitare viaggi all'estero, se non per ragioni strettamente necessarie**.



Considerato poi l'alto numero di contagi in molti Paesi europei, che stanno adottando in questi giorni misure più stringenti, **non si possono escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare i rientri in Italia**. Problemi di rimpatrio potrebbero poi verificarsi, con problematiche ancor più complesse, **in caso di viaggi verso destinazioni extra-Ue**.

Da queste valutazioni, è scaturita l'Ordinanza 30.03.2021 che **introduce nuovi vincoli per chi intende recarsi all'estero**; riportiamo di seguito le novità principali, rinviando alla lettura integrale per eventuali approfondimenti:

**Link ORDINANZA del Ministero della Salute del 30.03.2021:**

*"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".*

**Obblighi  
per gli  
spostamenti  
dal 31 Marzo  
al 6 Aprile**

Il nuovo provvedimento prevede l'obbligo per tutti coloro che hanno soggiornato o **transitato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori** presenti nell'elenco C dell'Allegato 20 del DPCM 02.03.2021 (\*) di:

- **effettuare un tampone prima della partenza;**
- sottoporsi, **indipendentemente dall'esito del test molecolare o antigenico già richiesto per l'ingresso in Italia**, a un periodo di **5 giorni di quarantena** presso l'abitazione o la dimora, **previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;**
- **effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico (rapido)** al termine dei 5 giorni di quarantena, a condizione che non insorgano sintomi Covid.

**(\*) Nell'elenco C dell'Allegato 20 sono compresi questi Paesi:**

- *Austria (con limitazioni specifiche)*
- *Belgio*
- *Bulgaria*
- *Cipro*
- *Croazia*
- *Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia)*
- *Estonia*
- *Finlandia*
- *Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo)*
- *Germania*
- *Grecia*
- *Irlanda*
- *Lettonia*
- *Lituania*
- *Lussemburgo*
- *Malta*
- *Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo)*
- *Polonia*
- *Portogallo (incluse Azzorre e Madeira)*
- *Repubblica Ceca*
- *Romania*
- *Slovacchia*
- *Slovenia*
- *Spagna (inclusi territori nel continente africano)*
- *Svezia*
- *Ungheria*
- *Islanda*
- *Norvegia*
- *Liechtenstein*
- *Svizzera*
- *Andorra*
- *Principato di Monaco.*
-

 <p><b>Pasqua in zona rossa in Italia</b></p>	<p>Queste misure, salvo proroghe, non dovrebbero applicarsi a chi rientra in Italia dal 7 aprile in poi. In base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per i Paesi dell'elenco C sono consentiti senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni previste in Italia su base regionale).</p> <p>Le regole valgono anche per gli stranieri intenzionati a venire nel nostro Paese per trascorrere le festività pasquali.</p> <p><b>L'ordinanza di fatto equipara gli arrivi dagli stati Schengen a quelli extra, anche se in quest'ultimo caso la quarantena è di 14 giorni.</b></p> <p>Come noto, in Italia invece dal <b>3 al 5 Aprile</b> vigerà la <b>zona rossa</b> con il <b>divieto di spostamenti</b>, se non per <b>motivi di salute, lavoro e necessità</b>.</p> <p>Sono previste alcune deroghe con la <b>possibilità di andare da parenti e amici nella propria regione di residenza</b> una volta al giorno e al massimo <b>due persone</b> esclusi i <b>minori di 14 anni</b>, che non entrano nel calcolo, muniti sempre di <b>autocertificazione</b>.</p> <p>Vietato invece recarsi da parenti e amici al di fuori della propria regione.</p> <p>I <b>viaggi tra regioni diverse</b> sono vietati fino al <b>30 aprile</b> salvo che per <b>motivi di lavoro, salute e urgenza</b>.</p> <p>Sarà tutta via possibile raggiungere le <b>secondo case</b> anche in <b>zona rossa</b>, purchè si tratti del solo <b>nucleo familiare titolare</b>. Ci sono però modifiche decise su quest'ultimo punto da diverse regioni italiane.</p>
	<p><b>Per informazioni e chiarimenti, si prega di contattare i nostri Uffici:</b>  <b>tel. 0547.642518 ■ e.mail segreteria@retepmiromagna.it</b></p>
<p><b>Clausola di esclusione di responsabilità</b></p>	<p><i>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i></p>